



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

ORDINANZA N. 1 del 16/01/2016

Oggetto: *RIMOZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AMIANTO NEGLI EDIFICI.*

IL SINDACO

PREMESSO che si stanno verificando con sempre maggiore frequenza avverse condizioni atmosferiche, anche a carattere eccezionale, che causano rilevanti danni alle strutture edilizie;

VISTA la necessità di eliminare con urgenza situazioni di rischio presenti sulle coperture o altri manufatti degli edifici che potrebbero essere danneggiati, mediante attuazione di uno specifico procedimento di bonifica come previsto dal D.M. 06/09/1994;

VISTO il Titolo IX, capo 3°, del DLgs n. 81/08 "Protezione dei rischi connessi all'esposizione amianto"

VISTA la Legge 27.03.92 n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";

VISTO il D.M. 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art.6 comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della Legge 27/03/1992 n. 257 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

CONSIDERATO inoltre che la parte quarta del Decreto Legislativo del 3 Aprile 2006 n. 152 "norme in materia ambientale" impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTE le linee guida regionali per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento - amianto e per la valutazione del rischio, dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia - Romagna;

AL FINE di scongiurare il verificarsi di una situazione di pericolo, a tutela della salute sia del proprietario che della collettività, ritenuto necessario dare la maggiore diffusione possibile alla normativa che regola lo smaltimento e la rimozione dell'amianto dagli edifici;

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 ss.mm.ii.;

ORDINA

a tutti i proprietari di immobili (nel caso di condomini, ai rispettivi Amministratori) con coperture o altri manufatti contenenti amianto in matrice compatta o friabile di provvedere, in via cautelativa ed al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con le norme tecniche del D.M. 06/09/1994 e con le linee guida regionali e precisamente di trasmettere all'Ufficio Tecnico di questo Comune, **entro 180 giorni dalla presente ordinanza**, l'allegata "Scheda descrittiva" (Allegato 1) debitamente compilata, al fine di effettuare il censimento degli immobili con coperture o altri manufatti contenenti amianto, indicando, in

base all'esito della valutazione effettuata (materiale presente classificabile come discreto, scadente o pessimo), le azioni che si intendono adottare e i tempi di realizzazione delle medesime.

INVITA

tutti i proprietari di immobili (nel caso di condomini, ai rispettivi Amministratori) con coperture o altri manufatti contenenti amianto in matrice compatta o friabile, a provvedere, avvalendosi se del caso di professionisti qualificati (*ingegneri, architetti, geometri, consulenti tecnici ambientali ecc.*), all'elaborazione di una dettagliata valutazione del rischio correlato allo stato di conservazione dei manufatti effettuando, preventivamente, la necessaria analisi diagnostica per la determinazione della effettiva presenza delle fibre di amianto nelle coperture. Dette operazioni dovranno essere condotte sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida Regionali.

AVVERTE

che nel caso in cui dalle valutazioni di cui sopra emerga che la copertura contenga fibre di amianto, il materiale presente verrà classificato sulla base della seguente casistica:

- a) **DISCRETO**: occorre procedere alla valutazione dello stato della copertura con cadenza triennale ed adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il danneggiamento delle lastre;
- b) **SCADENTE**: occorre procedere alla valutazione annuale dello stato della copertura e prevedere un intervento di bonifica da effettuarsi entro tre anni o – nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza di scuole o luoghi di cura – entro un anno.
- c) **PESSIMO**: occorre prevedere un intervento di bonifica entro 18 (*diciotto*) mesi, privilegiando la rimozione come soluzione d'eccellenza. Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza di scuole o luoghi di cura occorre prevedere la rimozione entro 6 (*sei*) mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell'Organo di controllo.

Le possibili operazioni di bonifica da effettuarsi nel caso in cui la valutazione sia **SCADENTE** o **PESSIMO**, previa eventuale acquisizione del titolo edilizio (correlato alla tipologia di lavori che si intende eseguire) e di presentazione di apposito Piano di Lavoro da parte della ditta specializzata all'A.U.S.L. (obbligatorio), sono le seguenti:

- *rimozione*: eliminazione e conseguente smaltimento del materiale, previa presentazione da parte di ditta specializzata incaricata dei lavori del piano dei lavori previsto dall'art. 256 del D.Lgs. n. 81/02008 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009; **elimina ogni potenziale fonte di esposizione** ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale in sostituzione dell'amianto rimosso.
- *incapsulamento*: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti (ai sensi del D.M. 20/08/1999) che, a seconda del tipo di prodotto usato, tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell'edificio del materiale di amianto e della conseguente **necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione** (costi aggiuntivi anno dopo anno) oltreché un successivo intervento per la sua definitiva rimozione.
- *sovracopertura*: prevede l'installazione di una nuova copertura sopra a quella esistente (confinamento) **previo trattamento incapsulante delle lastre** necessario ad evitare il rilascio di fibre di amianto all'interno del confinamento. Considerato che l'amianto resta in sede, questa soluzione non è definitiva e richiederà **un programma di controllo e manutenzione** (costi aggiuntivi anno dopo anno) oltreché un successivo intervento per la sua definitiva rimozione. In ogni caso, prima di iniziare un intervento di sovracopertura, è necessario valutare attentamente sia la struttura portante del tetto, sia le lastre stesse al fine di accertare se le stesse **siano in grado di sopportare il peso dei nuovi pannelli da applicare**.

L'attività di rimozione, ritenuta dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. la soluzione definitiva al problema, prevede uno specifico piano di lavoro che ditte iscritte all'Albo Smaltitori (l'elenco delle ditte specializzate è consumabile sul sito internet www.albogestoririfiuti.it – categoria 10 A) dovranno presentare all'A.U.S.L. di Piacenza – Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, P.le Milano, 2 – Piacenza – ai sensi dell'art. 256 c.2 e c.4 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di bonifica; in assenza di motivata richiesta di integrazione o modifica al piano di lavoro e/o di prescrizioni operative, i lavori potranno essere eseguiti

Nel caso dell'incapsulamento e della sopracopertura si rendono necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti stessi

DISPONE

per la mancata osservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7bis, comma 1bis, del D.Lgs. n. 267/2000, la **sanzione pecuniaria** da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente.

DISPONE ALTRESÌ

che il presente provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio Comunale e pubblicato sul sito istituzionale del Comune;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa per il seguito di competenza:

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo;
- A.U.S.L. – U.O. Prevenzione e Sicurezza del Lavoro, Piazzale Milano, 2 – 29122 Piacenza per la vigilanza sull'esecuzione del provvedimento e l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti;
- alla Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti.

RICORDA

che gli Agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza e di elevare le sanzioni.

che la presente ordinanza deve anche intendersi quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori d'interessi qualificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e successivi della legge n. 241/1990.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7/8/1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Francesco Rolleri
F.to digitalmente